



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

Bando per la realizzazione di Programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” - Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” – Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato in G.U. n.260 del 30 ottobre 2021, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, ha individuato le funzioni della Direzione generale per la Tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO l'allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa

all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR

VISTO il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, "Do no significant harm");

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione a valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, quali:

- target M1C2-5 al T4 2025, prevede che almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof Of Concept) e uffici per il trasferimento tecnologico (TTO), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e successiva rettifica del 23 novembre 2021, che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico un importo pari a 30.000.000 € (trentamila/00) per l'implementazione della misura d'investimento nel Sistema della proprietà industriale

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO l'Investimento 6 *“Sistema della proprietà industriale”* della Missione 1 *“Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo”* – Componente 2 *“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”* comprende un sostegno finanziario per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (UTT);

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, ai sensi del quale *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”* e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione

di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 *“costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”*;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

CONSIDERATO che il Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per investimenti complessivi previsti dal PNRR e dal Fondo complementare pari a 222,1 mld di euro;

VISTO in particolare che la componente 2 *“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”* della Missione 1 *“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”* mira a rafforzare la competitività del sistema produttivo rafforzandone il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione attraverso una serie di interventi tra loro complementari e che prevede l’impiego di risorse per complessivi 23,89 miliardi di euro;

VISTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, il Ministero dello sviluppo economico è assegnatario di risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 18,161 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle progettualità assegnate in titolarità al Mise afferenti a quattro missioni: M1C2 *“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”*, M2C2 *“Transizione energetica e mobilità sostenibile”*, M4C2 *“Dalla ricerca all’impresa”*, M5C1 *“Politiche per il lavoro”*;

VISTE le indicazioni riferite all’Investimento 6 contenute nell’allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l’altro, che l’investimento mira a sostenere il sistema della proprietà industriale e accompagnarne la riforma, come previsto dalla riforma 1 della presente componente. La misura comprende tra l’altro anche un sostegno finanziario per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO).

VISTO, altresì, i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l’Investimento 6 dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, il quale stabilisce, in particolare che il Target dell’Investimento M1C2-5, da

conseguire entro dicembre 2025 è dato dal raggiungimento di almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e uffici per il trasferimento tecnologico (TTO), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

VISTO l'Investimento 6 *"Sistema della proprietà industriale"* della Missione 1 *"Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo"* – Componente 2 *"Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo"* volto a sostenere il sistema della proprietà industriale e accompagnarne la Riforma sul Codice della proprietà industriale, che prevede 8,5 milioni di euro per finanziare i progetti PoC (Proof of Concept);

VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali *"le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (ReGiS);

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, e in particolare l'articolo 32, comma 1, che ha disposto che gli “*obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021

avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*.

VISTA la circolare n. 6 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare n. 9 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

VISTA la circolare n. 27 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2022, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, concernente l’istituzione della struttura tecnica del PNRR, ai sensi dell’art. 3 comma bb);

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia approvato dalla Commissione europea il 22 giugno 2021 che tra le altre cose prevede il finanziamento della Misura POC;

CONSIDERATO che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l’efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

VISTO l'esito positivo riscontrato nel primo Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) del 13 gennaio 2020;

CONSIDERATO, inoltre, che il suddetto Bando è stato individuato come la best practice italiana sul tema dell'Intellectual Property management and protection ed inserito nella Pubblicazione della Commissione Europea – DG Ricerca e Innovazione “Towards a Policy Dialogue and Exchange of Best Practices on Knowledge Valorisation” di febbraio 2021;

CONSIDERATO, infine, il ruolo ricoperto dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.) e dall'Associazione NETwork per la VALorizzazione della ricerca universitaria (NETVAL) nella Commissione di valutazione dei Programmi di valorizzazione presentati in risposta al suddetto Bando;

VISTE le “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023” adottate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 23 giugno 2021 ed in particolare il punto 2.4 all'interno del quale è prevista la riproposizione del bando POC;

VISTO l'esito positivo dell'esame congiunto del presente provvedimento di attuazione al fine di consentire la valutazione preliminare di coerenza con i requisiti del PNRR come disciplinato dalla Circolare n.21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021.

DECRETA

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, (di seguito Mise), nell'ambito della Missione 1 “*Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo*”, Componente 2 “*Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo*”, Investimento 6 “*Sistema della proprietà industriale*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), finanzia, con il presente Bando, Programmi di valorizzazione di brevetti o domande di brevetto, composti da progetti di *Proof of Concept* (di seguito PoC).
2. I Programmi di valorizzazione devono essere finalizzati alla realizzazione di progetti di PoC diretti alla valorizzazione di brevetti e domande di brevetto attraverso l'incremento del livello di maturità tecnologica secondo la scala di TRL¹ al fine di

¹ Technology readiness levels (TRL): scala di misurazione del livello di maturità tecnologica dei titoli di proprietà industriale secondo la Commissione Europea Commissione Europea “Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124”.

consentire la connessione tra il sistema della ricerca e il mondo delle imprese conferendo valore all'innovazione e facilitando il trasferimento tecnologico.

3. Sono ammissibili ai fini del presente Bando:
 - a. brevetti² concessi a partire dal 1 gennaio 2019;
 - b. domande nazionali di brevetto per invenzione industriale depositate dal 1 gennaio 2018 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo³”;
 - c. domande di brevetto europeo o domande internazionali di brevetto depositate dal 1 gennaio 2018, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo⁴”, che rivendichino la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
4. Non sono ammissibili ai fini del presente Bando i brevetti e le domande di brevetto già oggetto dei progetti di PoC finanziati a valere sul precedente Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) del 13 gennaio 2020 di cui alle premesse.
5. L'investimento concorre al raggiungimento del target PNRR indicato al punto M1C2-5 “Progetti sostenuti da opportunità di finanziamento connessi alla proprietà industriale” dell'allegato alla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
6. Che l'allegato al CID per il target M1C2 5 prevede i seguenti requisiti: Almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof Of Concept) e uffici per il trasferimento tecnologico (UTT), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale

Art. 2 (Definizioni)

1. “*Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR*”: Ministero dello sviluppo economico –Direzione Generale per la tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, amministrazione centrale titolare di intervento e soggetto attuatore;
2. “*Componente*”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
3. “*Corruzione*”: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa

² Sono ammissibili i brevetti nazionali, europei ed internazionali.

³ Per rapporto di ricerca con esito “non negativo” si intende un rapporto che evidenzi per almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale) almeno una rivendicazione positiva.

⁴ Cfr. nota 3

nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

4. “*CUP*”: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. Il CUP è associato a livello di singolo progetto POC presentato dal soggetto proponente in quanto, pur il presente intervento non rientrando nel campo di applicazione degli aiuti di Stato, le procedure attuative sono analoghe a tale fattispecie;
5. “*Direzione generale*”: Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;
6. “*Domanda di brevetto*”: Domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2018 con un *rapporto di ricerca con esito “non negativo”* e/o Domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2018, con un *rapporto di ricerca con esito “non negativo”*, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;
7. “*Milestone*”: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
8. “*Ministro e Ministero*”: il Ministro e il Ministero dello sviluppo economico (Mise);
9. “*Missione*”: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
10. “*Misura del PNRR*”: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
11. “*Organismo di ricerca*”: un'entità ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii. (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, etc.), indipendentemente dallo status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.
12. “*PNRR*” o Piano: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall'Italia

- a norma del Reg. (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
13. “*Principio (DNSH)*”: il principio definito all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, cui devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR;
 14. “*Progetto di PoC*”: percorso di valorizzazione di un singolo brevetto tramite l’innalzamento del suo livello di maturità tecnologica, che rappresenta una quota parte del target di 254 progetti aggiuntivi previsto dalla M1C2-5 Investimento 6;
 15. “*Programma di valorizzazione*”: proposta di piano di azioni/interventi finalizzato alla valorizzazione di uno o più brevetti/domande di brevetto attraverso progetti di PoC;
 16. “*Rapporto di ricerca con esito non negativo*”: rapporto che evidenzi per almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale) almeno una rivendicazione positiva;
 17. “*Regioni del Mezzogiorno*”: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
 18. “*Rendicontazione dei milestone e target*”: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;
 19. “*Rendicontazione delle spese*”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
 20. “*Riforma*”: azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere;
 21. “*Servizio Centrale per il PNRR*”: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 22. “*Sistema ReGiS*”: sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del PNRR;
 23. “*Soggetto attuatore*”: Ministero dello sviluppo economico –Direzione Generale per la tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
 24. “*Soggetto capofila*”: soggetto che, nell’ambito di un programma di valorizzazione presentato in forma congiunta da più soggetti (tramite atti formali perfezionati tra i soggetti stessi), è il responsabile dell’attuazione del programma medesimo ed unico

referente per la Direzione generale e per il soggetto gestore;

25. “*Soggetto gestore*”: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;
26. “*Soggetto proponente*”: soggetto destinatario finale dei fondi, cioè le Università statali e non statali e gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) presenti sul territorio italiano.
27. “*Target*”: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
28. “*Trasferimento tecnologico*”: processo attraverso il quale conoscenze, tecnologie, metodi di produzione, prototipi e servizi sviluppati da governi, università, aziende, enti di ricerca pubblici e privati possono essere resi accessibili a una ampia gamma di utenti che possono poi ulteriormente sviluppare e sfruttare la tecnologia per creare nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi;
29. “*TRL - Technology Readiness Level*”: indica una metodologia per la valutazione del livello di maturità di una tecnologia, come definita dalla Commissione europea nel documento “*Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 - Commission Decision C(2017)7124*”;
30. “*Unità di Audit*”: Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 3 (Dotazione finanziaria)

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione del presente Bando ammontano ad euro 8.500.000,00 (ottomilioniecinquecentomila/00) a valere sulla Missione 1 “*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*” - Componente 2 “*Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo*” dell'Investimento 6 “*Sistema della proprietà industriale*” del PNRR assegnate al Mise ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 citato nelle premesse.
2. La dotazione di cui al precedente comma 1 è destinata al finanziamento di interventi nelle Regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili.

Art. 4 (Soggetti proponenti)

1. I soggetti che possono presentare i Programmi di valorizzazione in risposta al presente Bando possono essere esclusivamente le Università statali e non statali e gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che abbiano sede legale e operativa sul territorio italiano.
2. Gli Enti Pubblici di Ricerca che possono presentare domanda sono quelli vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca o da altro Ministero e le Università private dotate di Ufficio di trasferimento tecnologico o di analoga struttura specificatamente dedicata al trasferimento tecnologico, formalmente costituiti alla data di presentazione della domanda.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 e ss.mm.ii. Laddove tali soggetti svolgano anche attività economiche, queste ultime devono assorbire esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non deve superare il 20 % della pertinente capacità annua complessiva del soggetto medesimo come previsto dalla Comunicazione Commissione Europea 2014/C 198/01, paragrafo 2, punto 20.
4. Il soggetto proponente deve essere titolare di almeno un brevetto o aver presentato almeno una domanda di un brevetto così come specificato al precedente articolo 1 comma 3. Il brevetto o la domanda di brevetto possono essere detenuti anche congiuntamente da soggetti privi dei requisiti di cui al presente articolo, a condizione che il soggetto proponente, ammissibile ai sensi del presente Bando, detenga almeno il 55% di titolarità. In ogni caso, non sono ammissibili i brevetti e le domande di brevetto detenuti esclusivamente da soggetti privi dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Bando. Parimenti, e indipendentemente dalla quota di titolarità, non sono ammissibili i brevetti e le domande di brevetto detenuti congiuntamente dal soggetto proponente con soggetti, italiani e esteri, qualificati come imprese.
5. Ciascun Programma di valorizzazione può essere presentato in forma singola, oppure da più soggetti in forma congiunta. In quest'ultimo caso dovrà essere indicato un soggetto capofila, che sarà responsabile dell'attuazione del Programma di valorizzazione ed unico referente per il MISE nonché unico soggetto destinatario del finanziamento concesso.
6. I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046, nonché di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione
7. Non possono essere presentati progetti che riguardano:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁵;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁶;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁷ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁸;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;
- attività non conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

Art. 5 (Criteri di ammissibilità)

1. Sono ammissibili al finanziamento i Programmi di Valorizzazione e i relativi progetti PoC concernenti brevetti/domande di brevetto che:
 - siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (2021/C58/01). A tal fine, il soggetto proponente assicura, attraverso il format di autodichiarazione allegato al presente bando (Allegato 7) il rispetto della lista di esclusione dei codici Nace/ateco e delle attività, come definite all'Allegato V, punto B del Regolamento (UE) 2021/523 del Fondo InvestEU,
 - siano conformi alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili.
2. Ai fini dell'ammissibilità dei Programmi di valorizzazione e dei relativi progetti di PoC, quest'ultimo dovrà prevedere:
 - a) che almeno il 30% del personale eventualmente assunto nella realizzazione del Programma di valorizzazione sia di genere femminile, come previsto dall'art.47

⁵ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)

⁶ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione

⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

“Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- b) che almeno il 30% del personale eventualmente assunto per la realizzazione del Programma di valorizzazione sia di giovani, con età inferiore a trentasei anni, come previsto dall'art.47 *“Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”* del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
3. Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento le proposte presentate da soggetti che non garantiscano il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
4. Ciascun soggetto proponente può presentare o partecipare ad un solo Programma di valorizzazione. Nel caso in cui un medesimo soggetto, in qualità di capofila, presenti o partecipi a più di un Programma di valorizzazione, ai fini della presentazione verrà ritenuto ammissibile esclusivamente il Programma di valorizzazione presentato per primo cronologicamente e decadranno automaticamente tutti i programmi presentati successivamente.
5. Il soggetto proponente deve garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e *ss.mm.ii.*, ossia i costi previsti per le medesime attività di valorizzazione dei singoli progetti di PoC non devono essere finanziati da altre fonti del bilancio dell'Unione europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, e devono rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea.
6. I Programmi di valorizzazione dovranno avere una durata massima non superiore a 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione da parte dei soggetti proponenti dell'atto di concessione del finanziamento di cui al successivo articolo 10 comma 13.
7. I Programmi di valorizzazione non rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui ai precedenti commi, nonché quelli presentati in difformità alle prescrizioni di cui al successivo articolo 8, saranno ritenuti non ammissibili ed esclusi dalla successiva fase di valutazione.

Art. 6 (Misura del finanziamento)

1. L'importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere superiore al 90% del totale dei costi ammissibili, entro il limite massimo di finanziamento di € 60.000,00 (euro sessantamila/00).
2. L'importo massimo del finanziamento da parte del Mise per ciascun Programma di valorizzazione non può essere superiore ad € 480.000,00 (quattrocentoottantamila/00).
3. Una ulteriore quota di finanziamento, aggiuntiva rispetto all'importo massimo del finanziamento di cui al precedente comma 2, entro il limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) a copertura dei costi di personale impegnato nelle attività di gestione

del Programma di valorizzazione.

Art. 7 (Costi ammissibili)

1. Ai fini del presente Bando sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. personale: assunto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato (es. ricercatori, tecnici e altro personale di supporto) purché impegnato nelle attività dirette alla valorizzazione oggetto dei progetti di PoC; I costi relativi al personale assunto a tempo indeterminato non potranno essere superiori al 20% del totale dei costi ammissibili;
 - b. materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibile unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo);
 - c. servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili).
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
4. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, e devono rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii..
5. Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione, da parte del soggetto proponente, dell'atto di concessione del finanziamento.

Art. 8 (Termini e modalità per la presentazione della domanda e documentazione da trasmettere)

1. I Programmi di valorizzazione possono essere presentati a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso inerente il presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro e non oltre il **31 ottobre 2022** pena l'irricevibilità dei programmi stessi.

2. I Programmi di valorizzazione devono essere trasmessi esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: pocpnrr@postacert.initalia.it , indicando nell'oggetto "POC PNRR_ Investimento 6 MISE".
3. I Programmi di valorizzazione devono essere redatti conformemente ai seguenti allegati:
 - Allegato 1 – Presentazione Programma di valorizzazione (da produrre da parte del soggetto proponente/Capofila);
 - Allegato 2 – DSAN Poteri firma (da produrre da parte di tutti i soggetti partecipanti al Programma di valorizzazione);
 - Allegato 3 – DSAN attestazione di unica proposta (da produrre da parte di tutti i soggetti partecipanti al Programma di valorizzazione);
 - Allegato 4 – DSAN OdR (da produrre da parte di tutti i soggetti partecipanti al Programma di valorizzazione);
 - Allegato 5 – Delega al capofila in caso di presentazione congiunta (da produrre da parte di tutti i soggetti partecipanti al Programma di valorizzazione);
 - Allegato 6 – DSAN Requisiti soggettivi (da produrre da parte di tutti i soggetti partecipanti al Programma di valorizzazione);
 - Allegato 7 – DSAN attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e degli ulteriori principi trasversali individuati dal Regolamento (UE) n. 241/2021 (da produrre da parte del soggetto proponente/Capofila).
4. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n.82/2005 e *ss.mm.ii.*) dal Legale Rappresentante dei soggetti partecipanti al Programma di valorizzazione.
5. I Programmi di valorizzazione presentati secondo modalità non conformi a quelle indicate ai commi precedenti non saranno presi in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.

Art. 9 (Modalità di valutazione e approvazione della domanda)

1. La valutazione dei Programmi di valorizzazione avviene tramite l'attribuzione di un punteggio di merito secondo i criteri individuati nel successivo articolo 10, commi 2 e 3 per la definizione della graduatoria.
2. La valutazione dei Programmi di valorizzazione sarà effettuata da parte di un'apposita Commissione nominata dal soggetto gestore, costituita da 5 componenti, di cui 2 in rappresentanza della Direzione generale, 1 in rappresentanza di Netval e 2 in rappresentanza del soggetto gestore.
3. La valutazione delle proposte progettuali dei Programmi di valorizzazione avviene secondo le seguenti modalità:
 - a. Fase 1 - *Presentazione del Programma di valorizzazione*: i soggetti proponenti descrivono gli elementi della proposta di cui al successivo articolo 10 del presente

Bando e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione. La valutazione si conclude con la definizione di una graduatoria di ammissione alla Fase 2.

- b. Fase 2 – *Presentazione Esiti di selezione*: i soggetti ammessi alla Fase 2 presentano gli esiti di selezione dei progetti di PoC, secondo le modalità di cui al successivo articolo 11. Accertati gli esiti della selezione sarà deliberata la concessione del finanziamento con un provvedimento di concessione.

Art. 10 (Fase 1 – *Presentazione del Programma di valorizzazione*)

1. Ogni Programma di valorizzazione, presentato ai sensi dell'articolo 8 del presente Bando, deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione degli obiettivi del Programma di valorizzazione e dei risultati attesi dalla valorizzazione dei brevetti e delle domande di brevetto anche in termini di trasferimento tecnologico. Indicazione della strategia di coinvolgimento e di collaborazione con il sistema imprenditoriale che si intende adottare. Indicazione degli eventuali elementi di sinergia del Programma di valorizzazione con altri progetti connessi alla proprietà industriale per la Missione 1, Componente 2 Investimento 6 del PNRR.
 - b) una descrizione del portafoglio brevetti e una indicazione previsionale del numero di progetti di PoC che saranno oggetto di finanziamento.
 - c) l'indicazione di eventuali ulteriori progetti di PoC che potranno essere oggetto di valorizzazione nel caso in cui, a seguito dell'eventuale scorrimento della graduatoria di ammissione alla Fase 2, siano accertate disponibilità di risorse finanziarie residue.
 - d) una descrizione dell'organizzazione interna del Programma di valorizzazione con riferimento al numero e alla tipologia di risorse umane coinvolte e ai ruoli e alle responsabilità di ciascuno;
 - e) un piano finanziario ed un cronoprogramma complessivi del Programma di valorizzazione, con specifica indicazione di tutte le fonti di finanziamento previste (con indicazione della quota di cofinanziamento che verrà messa a disposizione). Nel caso di cofinanziamento da parte di un soggetto terzo occorre indicare anche la denominazione e la descrizione del soggetto finanziatore e dell'apporto in termini di risorse, attività e competenze;
 - f) una descrizione degli elementi essenziali della procedura di selezione dei brevetti e delle domande di brevetto oggetto dei progetti di PoC con l'indicazione dei requisiti di ammissione, modalità di calcolo del TRL, soggetti coinvolti nel processo di selezione;
 - g) una descrizione delle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati in itinere e finali con particolare riferimento agli strumenti che si intende utilizzare, ai Key Performance Indicators (KPI) e alla misurazione dell'innalzamento del livello TRL.
2. La Commissione di valutazione assegnerà a ciascun Programma di valorizzazione un punteggio per ognuno dei seguenti criteri:
 - a. rilevanza tecnologica e scientifica degli obiettivi e dei risultati attesi dalla valorizzazione (massimo 25 punti);

- b. coinvolgimento e collaborazione con il sistema imprenditoriale (massimo 15 punti);
 - c. sinergia con altri progetti connessi alla proprietà industriale per la Missione 1, Componente 2 Investimento 6 del PNRR (massimo 10 punti);
 - d. rilevanza del portafoglio brevetti detenuto dal Soggetto proponente ovvero, nel caso di presentazione in forma congiunta, dalla totalità dei soggetti coinvolti nel programma (massimo 10 punti);
 - e. articolazione della struttura organizzativa e coerenza del gruppo di lavoro (massimo 10 punti);
 - f. tipologia ed entità del cofinanziamento (eventuale apporto di risorse in cofinanziamento in misura maggiore del 10%) (massimo 10 punti);
 - g. efficacia e adeguatezza delle modalità e delle tempistiche di selezione dei brevetti e delle domande di brevetto e di realizzazione dei relativi progetti di PoC (massimo 10 punti);
 - h. efficacia delle attività e delle tempistiche di monitoraggio in itinere e finale dei PoC (massimo 10 punti).
3. Il punteggio complessivo sarà maggiorato di punti 5 (cinque) in caso di presentazione del Programma di valorizzazione in forma congiunta.
4. Sono giudicate idonee alla *Fase 2 – Presentazione degli Esiti di selezione*, i Programmi di valorizzazione sulla base dei punteggi totali ottenuti di cui ai precedenti commi 2 e 3. Il soggetto gestore, entro 15 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione, verifica la completezza della documentazione prodotta, la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la rispondenza dei Programmi di valorizzazione agli obiettivi e alle disposizioni del presente Bando.
5. Il soggetto gestore ha facoltà di richiedere, via PEC, precisazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. Il soggetto proponente deve ottemperare alla richiesta facendo pervenire formale riscontro e gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta stessa e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
6. Entro i successivi 60 giorni, i Programmi di valorizzazione saranno valutati dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 2.
7. Sulla base dei punteggi totali ottenuti da ciascun Programma di valorizzazione, la Commissione redige una graduatoria in caso di parità di punteggio sarà preferito il Programma di valorizzazione che prevede una percentuale di cofinanziamento maggiore; a parità di cofinanziamento verrà preferito il Programma di valorizzazione presentato prima in ordine cronologico).
8. Sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 7, è disposta l'ammissione al finanziamento dei Programmi di valorizzazione in ordine decrescente, nel limite delle risorse disponibili di cui al precedente articolo 3, comma 1.
9. Qualora le risorse disponibili per il Programma di valorizzazione che occupa l'ultima posizione utile in graduatoria non fossero sufficienti a coprire l'intero importo di finanziamento richiesto, lo stesso sarà concesso parzialmente. In tal caso il soggetto

proponente dovrà formalmente accettare il finanziamento parziale.

10. Nel caso di realizzazione di economie e conseguenti risorse finanziarie disponibili, si potrà procedere con lo scorrimento della graduatoria di ammissione alla *Fase 2* dei Programmi di valorizzazione.
11. Nel caso in cui, a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui al precedente comma 10, siano accertate ulteriori disponibilità di risorse finanziarie e non vi siano più Programmi di valorizzazione da finanziare, tali risorse saranno destinate al finanziamento, secondo l'ordine di graduatoria di ammissione alla *Fase 2*, degli ulteriori progetti di PoC di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettera b) (massimo 2) selezionati dal soggetto proponente e non inseriti nel Programma di valorizzazione ammesso al finanziamento, anche a causa del raggiungimento del limite massimo di finanziamento concedibile di cui al precedente articolo 6 comma 2.
12. Nel caso in cui, a seguito del completamento della procedura di cui al precedente comma 11, siano accertate ulteriori disponibilità di risorse finanziarie, tali risorse saranno destinate al finanziamento, secondo l'ordine di graduatoria di cui ai precedenti commi 7 e 8, di eventuali ulteriori progetti di PoC, di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettera b), in aggiunta ai due finanziati a seguito di quanto previsto al precedente comma 11.
13. L'ammissione al finanziamento sarà comunicata tramite PEC dal soggetto gestore ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione il soggetto proponente dovrà riscontrare per accettazione la comunicazione di ammissione.
14. La mancata accettazione della comunicazione di ammissione entro il suddetto termine da parte del soggetto proponente determinerà l'automatica estromissione del Programma di valorizzazione dalla graduatoria e si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
15. Stilata la graduatoria sulla base delle risorse disponibili e nei limiti delle domande ammissibili, le risorse verranno riservate, per una quota pari al 40%, ai progetti aventi ad oggetto brevetti provenienti da soggetti proponenti con sede legale ed operativa nel Mezzogiorno a prescindere dall'ordine di graduatoria delle domande ammissibili. Qualora non siano pervenute richieste ammissibili da soggetti proponenti con sede legale ed operativa nel Mezzogiorno ovvero, nel caso in cui venga integralmente esaurita la suddetta riserva del 40%, verranno finanziati le domande utilmente collocatisi in ordine di graduatoria.

Art. 11 (*Fase 2 – Presentazione degli esiti di selezione*)

1. Entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, i soggetti proponenti dovranno selezionare, secondo i requisiti di ammissione e le modalità di selezione specificate nel Programma di valorizzazione presentato, i brevetti e le domande di brevetto e i relativi progetti di PoC in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 3 del presente bando e comunicarne al soggetto gestore gli Esiti.
2. Gli Esiti della selezione (Allegato A) dovranno contenere la descrizione delle attività

realizzate sia in termini di promozione dell'iniziativa sia in termini di risultati ottenuti (numero di progetti PoC presentati, dipartimenti/istituti coinvolti etc.) e dovranno includere

- a) l'elencazione dei brevetti/domande di brevetto e dei relativi progetti di PoC selezionati di cui si richiede il finanziamento; indicando gli elementi essenziali dei progetti medesimi (denominazione del progetto, caratteristiche del brevetto/domanda di brevetto, piano finanziario di progetto, descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei risultati attesi con la valorizzazione del brevetto/domanda di brevetto, descrizione delle attività e delle tempistiche di realizzazione del progetto PoC);
 - b) l'elencazione degli ulteriori brevetti/domande di brevetto e dei relativi progetti di PoC selezionati ed eventualmente finanziabili ai sensi dell'articolo 10 comma 11 e 12 del presente Bando.
3. Si dovrà indicare altresì che i brevetti e le domande di brevetto oggetto di PoC, contenuti negli Esiti della selezione, di cui al precedente comma 2 lettera a), sono stati pubblicati sulla piattaforma Knowledge-share raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.knowledge-share.eu>.
 4. Il soggetto gestore delibera la concessione del finanziamento con un provvedimento di concessione che sarà trasmesso via PEC al soggetto proponenti e che dovrà essere controfirmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante del soggetto proponente e ritrasmesso al soggetto gestore entro 10 giorni dal ricevimento.
 5. Per i Programmi di valorizzazione non ammissibili o non finanziabili per carenza di risorse, in ogni caso il soggetto gestore provvederà a dare comunicazione via PEC ai soggetti proponenti, indicando i motivi di esclusione.

Art. 12 (Obblighi del Soggetto proponente)

1. Il soggetto destinatario di finanziamento nell'ambito del presente Bando dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
 - a. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi, e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti;
 - b. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - c. produrre, ai fini della partecipazione al presente Bando, l'autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR (Allegato 7)
 - d. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e

- nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- e. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
 - f. garantire la piena attuazione del Programma di valorizzazione dei progetti di PoC così come approvato, assicurando l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il programma nel rispetto della tempistica prevista;
 - g. produrre la complessiva rendicontazione delle spese sostenute alle scadenze indicate e secondo le modalità e la modulistica indicata dal Mise;
 - h. comprovare - entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del Programma di valorizzazione - la realizzazione del programma medesimo, fornendo al Mise una relazione tecnica finale unica per tutto il Programma di valorizzazione (Allegato B);
 - i. assicurare la conformità di tutte le attività alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale;
 - j. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Mise relativamente alle procedure attuate e alle spese rendicontate;
 - k. garantire la conservazione in fascicoli cartacei o informatici - per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del Programma di valorizzazione - della documentazione progettuale e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
 - l. facilitare le verifiche da parte del Mise, del Ministero dell'Economia e Finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti destinatari dei finanziamenti;
 - m. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che le spese siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita codificazione contabile e

- informatizzata nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al Programma, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- n. assicurare che le spese del Programma di valorizzazione non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
 - o. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del Programma di valorizzazione, il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - p. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando al Mise sugli stessi;
 - q. mitigare e gestire i rischi connessi al Programma di valorizzazione nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
 - r. garantire che il Mise riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e ss.mm.ii., nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - s. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma di valorizzazione, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
 - t. assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - u. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente

- disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione titolare di Intervento;
- v. a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione titolare sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione titolare in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - w. monitorare i dati relativi all'avanzamento dei progetti;
 - x. trasmettere tutti i dati e le informazioni necessari alla DGTPI-UIBM per rispettare gli adempimenti in merito al monitoraggio, rendicontazione delle spese e dei target di progetto come previsto dalla circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n.27 – *Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*;
 - y. garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal Mise, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PNRR, anche successivamente alla pubblicazione del presente Bando;
 - z. contribuire al raggiungimento del target PNRR a scadenza T4 2025 indicato al punto M1C2-5 dell'allegato alla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021

Art. 13 (Modalità di gestione degli interventi)

1. Il soggetto gestore adotta per ciascun Programma di valorizzazione ammesso al finanziamento il provvedimento di concessione del finanziamento. Formano parte integrante del provvedimento di concessione gli Esiti di selezione definiti con le modalità di cui al precedente articolo 11, e gli allegati ivi previsti, comprensivo del cronoprogramma di attuazione.
2. Il provvedimento di concessione del finanziamento corredato dalla documentazione di cui al precedente comma, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione.

Art. 14 (Modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento concesso sarà erogato dal soggetto gestore secondo le seguenti modalità alternative.

A. Erogazione in più quote:

- una quota a titolo di anticipazione pari al 50% del finanziamento concesso con il provvedimento di concessione del finanziamento. La richiesta di erogazione deve essere presentata, esclusivamente via PEC all'indirizzo pocpnrr@postacert.invitalia.it entro e non oltre 90 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento da parte del soggetto proponente; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere la prima quota. In tale caso il finanziamento sarà erogato ai sensi del successivo punto B.

Per i soggetti di natura privata l'erogazione della quota a titolo di prima anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da un primario istituto di credito o da compagnia assicurativa facente parte dell'elenco IVASS.

La quota di anticipazione sarà erogata entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del soggetto gestore, della relativa richiesta;

- una quota, a saldo corrisposta a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività del programma di valorizzazione, fermo restando le regole di rendicontazione delle risorse PNRR.

Unitamente a tale quota il soggetto proponente potrà richiedere il rimborso dei costi di personale impegnato nelle attività di gestione del programma, fino al limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00), come previsto al precedente articolo 6, comma 3.

La richiesta di erogazione del saldo deve essere trasmessa al soggetto gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del programma di valorizzazione e deve includere la relazione finale di cui all'articolo 15, comma 1 e la documentazione giustificativa a supporto delle spese sostenute.

Il saldo sarà erogato entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta e successivamente alla verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute da parte del soggetto gestore e del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del Programma di valorizzazione da parte della Commissione di valutazione di cui al precedente articolo 9 comma 2. L'erogazione della quota di prima anticipazione da parte del soggetto gestore è subordinata alla disponibilità in capo al Mise delle risorse a valere sui fondi del PNRR.

B. Erogazione in un'unica quota

L'erogazione è corrisposta a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività del Programma di valorizzazione.

Il soggetto proponente potrà richiedere altresì il rimborso dei costi di personale impegnato nelle attività di gestione del programma, fino al limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00), come previsto al precedente articolo 6, comma 3.

La richiesta di erogazione del finanziamento deve essere trasmessa al soggetto gestore all'indirizzo PEC pocpnrr@postacert.initalia.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del Programma di valorizzazione e deve includere la relazione finale di cui all'articolo 15 comma 1 e la documentazione giustificativa a supporto delle spese sostenute.

Il finanziamento sarà erogato entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta e successivamente alla verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute da parte del soggetto gestore e del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del Programma di valorizzazione da parte della Commissione di valutazione di cui al precedente articolo 9 comma 2.

2. Nel caso in cui, nel corso delle verifiche finali, e prima dell'erogazione del saldo, dovesse emergere che le somme erogate in sede di anticipazione, risultino eccedenti rispetto alle spese sostenute dal soggetto proponente per la realizzazione del Programma di valorizzazione e ritenute ammissibili dal soggetto gestore, il soggetto proponente sarà obbligato alla immediata restituzione delle predette somme eccedenti, secondo le modalità e i termini che verranno indicati nella relativa richiesta di restituzione trasmessa dal Soggetto gestore.
3. L'erogazione del finanziamento da parte del soggetto gestore è subordinata alla disponibilità in capo al Mise delle risorse a valere sui fondi del PNRR
4. Si specifica che:
 - la rendicontazione si riferisce al complesso delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività previste indipendentemente dalla fonte di finanziamento (risorse assegnate al Mise a valere sul PNRR, risorse proprie o di terzi) che contribuisce a sostenere tali spese ovvero al costo complessivo del Programma sia per la quota coperta da finanziamento sia per la quota coperta da cofinanziamento;
 - i soggetti proponenti si obbligano ad utilizzare, per qualsiasi movimentazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita connessi al programma di valorizzazione l'apposito conto corrente/conto di tesoreria dedicato, ancorché non in via esclusiva, al Programma di valorizzazione.

Art. 15 (Monitoraggio e verifiche)

1. Al fine di monitorare lo svolgimento dei Programmi di valorizzazione, i soggetti proponenti devono presentare in sede di richiesta di erogazione del saldo, ovvero in sede di richiesta di erogazione in un'unica quota, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del programma di valorizzazione al soggetto gestore una Relazione finale (Allegato B) con la descrizione delle attività svolte, dei risultati finali conseguiti con riferimento al programma di valorizzazione interamente inteso nonché ai singoli progetti di PoC. Con riguardo ai singoli progetti di PoC, sarà necessario fornire una relazione tecnica dettagliata che rilevi, per ciascun

progetto, anche il grado di valorizzazione conseguito con riferimento alla scala di TRL, il coinvolgimento del mondo imprenditoriale e/o le prospettive di coinvolgimento future (indicare l'eventuale commercializzazione del brevetto, anche in relazione al settore industriale di possibile sfruttamento del brevetto e alle applicazioni di mercato previste).

Art. 16 (Modifiche del Programma di valorizzazione)

1. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività dei singoli Progetti di PoC approvati sono ammissibili senza necessità di comunicazione preventiva da parte dei soggetti proponenti né approvazione preventiva da parte del Mise, a condizione che dette variazioni non abbiano impatto negativo rispetto alle finalità dell'intervento connessi all'esecuzione del Programma di valorizzazione.
2. Ogni eventuale variazione difforme da quanto stabilito nel precedente comma 1, dovrà essere tempestivamente comunicata al Mise per poter essere sottoposta alla necessaria e conseguente valutazione.

Art. 17 (Cause di revoca)

1. Il finanziamento può essere revocato, in tutto o in parte:
 - a. nel caso di rinuncia del soggetto proponente;
 - b. in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto proponente;
 - c. in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti dal Programma di valorizzazione;
 - d. in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH;
 - e. in caso di mancato conseguimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5;
 - f. in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR.
 - g. nel caso di finanziamento concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatti o reticenti;
 - h. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto proponente rispetto agli obblighi previsti nel presente Bando e/o nel provvedimento di concessione del finanziamento;
2. Nel caso di revoca totale del finanziamento il soggetto proponente sarà obbligato alla immediata restituzione delle eventuali somme erogate per la realizzazione del Programma di valorizzazione, secondo le modalità e i termini che verranno indicati nella relativa richiesta di restituzione trasmessa dal soggetto gestore;
3. In caso di revoca parziale, il Mise dispone la valutazione, da parte della Commissione di valutazione di cui al precedente articolo 9, comma 2 circa lo stato di avanzamento del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il Mise determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere ai soggetti proponente, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi previsti per legge.

Art. 18 (Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui il Mise e il soggetto gestore verranno in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e *ss.mm.ii.*, nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 19 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Art. 20 (Pubblicazione)

1. Il presente bando verrà pubblicato sui siti internet della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, www.uibm.gov.it, e dell'Ente gestore, www.invitalia.it.
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
(Antonio Lirosi)

o o o

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo